

**SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO**

disciplinante il rapporto di lavoro del Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnica Operativa dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Lazio Centrale Rieti, ai sensi dell'art. 10 comma 7, della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli EE.LL, ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 (Lazio Centrale Rieti)

TRA

l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - EGATO n. 3 (Lazio Centrale Rieti) rappresentato da Mariano CALISSE il quale interviene non in proprio ma n.q. di Presidente in carica della Provincia di Rieti e dunque legale rappresentante dell'Ente locale responsabile del coordinamento dell'EGATO 3;

E

l'ing. **Sandro ORLANDO**, nato a Rieti 11/08/1964 - C.F.: RLNSDR64M11H2820 - e residente in Rieti largo Trasimeno, 5, nominato nella qualità di Dirigente Responsabile dell'EGATO 3 Lazio Centrale Rieti (art. 10 Convenzione di Cooperazione), con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0016 11/02/2022 pubblicato sul B.U.R.L del 15/02/2022, n. 15, a seguito dell'espletamento della procedura selettiva pubblica indetta dalla Regione Lazio - Direzione Regionale LL.PP. Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, con Determinazione n. G14370 del 30 Novembre 2020 - B.U.R.L. del 17/12/2020, n. 152, Suppl. n. 2;

Premessi e Richiamati:

- La Legge 05/01/1994 n. 36 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- La L.R. 22/01/1996, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'all.to B) alla predetta L.R.;
- La Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale denominato Lazio Centrale 3 Rieti, approvata con Deliberazione di Consiglio provinciale esecutiva n. 29 del 24/04/1997;
- La Deliberazione di G.P. esecutiva n. 268 del 01/06/1999 disciplinante il funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa ATO3-Lazio Centrale Rieti;
- Il Regolamento di funzionamento della S.T.O. A.T.O. 3 approvato con deliberazione di Giunta provinciale esecutiva n. 39 del 07/03/2000;
- Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
- Il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- Il D. Lgs 15/06/2015 n. 81 e ss.mm.ii.;
- La Determinazione 30/11/2020 n. G.14370 della Direzione lav. Publ., Staz. Un. App., Ris. Idr. e Dif. Suolo - pubblicata sul B.U.R.L. del 17/12/2020, n. 152, Suppl. n. 2;
- Il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0016 11/02/2022 pubblicato sul B.U.R.L del 15/02/2022, n. 15, mediante il quale è stato nominato l'Ing. Sandro ORLANDO Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa (S.T.O.) dell'EGATO 3 (Lazio Centrale - Rieti) con incarico a tempo pieno e determinato;
- Il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale dell'area (dirigenti) delle funzioni locali sottoscritto in data 17/12/2020;

tutto quanto sopra richiamato, con la presente scrittura privata, la cui data di sottoscrizione è quella apposta in calce alla presente.

i quali con la sottoscrizione della presente convengono e stipulano:

Art. 1 - Costituzione del rapporto

Con il presente contratto è instaurato il rapporto di lavoro Dirigenziale tra ing. Sandro ORLANDO e l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - EGATO n. 3 (Lazio Centrale Rieti) in qualità di Dirigente responsabile della S.T.O.

Tale rapporto di lavoro è stipulato ai sensi dell'art. 110, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii., artt. 15 e segg. ed è altresì regolato dalle norme del Codice Civile e D. Lgs 15/06/2015 n. 81 e ss.mm.ii. e dal vigente dal C.C.N.L. relativo al personale dell'area (dirigenti) delle funzioni locali sottoscritto in data 17/12/2020.

Art. 2 - Durata del rapporto

Il rapporto di lavoro ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di



sottoscrizione, salvo rinnovo se consentito dalla normativa vigente.

Art. 3 – Compiti e attribuzioni

Il Dirigente è preposto ai compiti giuridici, amministrativi e tecnici, oltre a quelli di coordinamento, di supporto, di pianificazione, di controllo e vigilanza propri della S.T.O. dell'EGATO n. 3, previsti dall'art. 9, all. B della L.R. n.22.01.1996, nonché dall'art.9, c. 2, della vigente Convenzione di Cooperazione tra gli EE.LL. dello stesso EGATO n. 3, in conformità alle direttive di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente e di sovrintendenza del Presidente della Provincia in quanto Ente preposto al coordinamento delle attività del Servizio Idrico Integrato, ai sensi degli artt. 7-8, all. B, della L.R. 22.01.1996.

Il Dirigente, fermo restando quanto sopra, agisce in piena autonomia e discrezionalità necessarie all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

Art. 4 – Doveri

Il Dirigente si impegna a svolgere il presente incarico e ad applicare correttamente le norme di legge e dei regolamenti, rispondendo dei buon andamento e dei risultati dell'attività svolta al Presidente dell'EGATO n. 3.

Il Dirigente, per tutta la durata del presente contratto, può accettare incarichi professionali da parte di privati e/o da pubbliche amministrazioni, previa specifica autorizzazione di volta in volta del Presidente.

Il Dirigente, si obbliga a partecipare al Consiglio dei responsabili delle Segreterie Tecnico Operative di cui all'art. 9.1 della L. R. 9 luglio 98 n. 26.

Art. 5 – Compenso

Quale corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico Dirigenziale e con decorrenza dalla data di cui al precedente articolo 2, al Dirigente spetta la somma annua lorda onnicomprensiva da pagarsi in tredici mensilità, ai sensi del C.C.N.L. relativo al personale dell'area (dirigenti) delle funzioni locali del 17 dicembre 2020 La maggiore somma rispetto al trattamento economico massimo attribuibile alla Dirigenza di cui al C.C.N.L. Area Funzioni Locali, è riconosciuta con assegno ad personam (art. 110, comma 3, DLgs n. 267/2000). Per le prestazioni connesse al presente rapporto di lavoro, nessuna altra quota aggiuntiva di carattere retributiva potrà essere corrisposta, fatta eccezione per quella variabile incentivante riconosciuta al Dirigente con riferimento al C.C.N.L. Area Funzioni Locali vigente, correlata alla prestazione e al conseguimento di obiettivi. La retribuzione annua lorda onnicomprensiva è – fatti salvi i futuri eventuali adeguamenti contrattuali – pertanto così suddivisa:

- 1) stipendio tabellare pari ad € 45.260,77 lordi annui per 13 mensilità;
- 2) retribuzione di posizione pari a € 45.512,37 lordi annui per 13 mensilità;
- 3) assegno ad personam pari a € 35.000,00 lordi annui per 13 mensilità, salvo diversa determinazione dell'EGATO 3;
- 4) retribuzione di risultato, ove spettante (15% delle somme destinate al fondo dirigenti, salva diversa contrattazione decentrata).

Art. 6 – Missioni

E' previsto rimborso delle spese sostenute per missione e trasferta, da corrispondersi nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni del C.C.N.L. relativo al personale dell'area (dirigenti) delle funzioni locali

Art. 7 – Ritenute

Sulle competenze spettanti al Dirigente graveranno le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, previste dalle leggi vigenti con riferimento al C.C.N.L. relativo al personale dell'area (dirigenti) delle funzioni locali.

Art. 8 – Ferie e riposi settimanali

Il Dirigente godrà del riposo settimanale e del periodo di ferie retribuite nella misura disciplinata dal C.C.N.L. relativo al personale dell'area (dirigenti) delle funzioni locali. I periodi prescelti devono essere preventivamente comunicati al Presidente dell'EGATO n. 3.

Art. 9 – Malattia

Le assenze per malattia sono disciplinate con riferimento al C.C.N.L. relativo al

personale dell'area (dirigenti) delle funzioni locali. Nel caso di superamento dei limiti di assenza per malattia consentiti, l'EGATO n. 3 avrà la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, mediante recesso ovvero di mantenere il rapporto senza compenso.

Art. 10 – Risoluzione del rapporto

Il Presidente dell'EGATO n. 3 può disporre con provvedimento motivato, sentita la Conferenza dei Sindaci, la risoluzione anticipata del rapporto:

- 1) per palesi e reiterate violazioni delle clausole previste dal presente contratto;
- 2) sopravvenienza di motivi idonei a determinare la decadenza o la destituzione, secondo le vigenti disposizioni di cui al CC.N.L. Area Funzioni Locali.;
- 3) rilevata e comprovata negatività dei risultati dell'attività svolta in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Al di fuori dei suddetti casi o del collocamento in quiescenza, il presente contratto potrà, inoltre, essere risolto per dimissioni del dirigente che dovrà, comunque, dare un preavviso non inferiore a 60 giorni dalla data in cui intende risolvere il contratto. Le dimissioni sono accettate con provvedimento del Presidente dell'EGATO n. 3. In caso di mancato preavviso è dovuta dal Dirigente una somma pari al compenso previsto per il periodo sopra indicato.

Art. 11 – Segreto d'Ufficio

Il Dirigente è vincolato al rispetto del segreto d'ufficio e non può avvalersi per fini personali dei risultati, delle ricerche e degli studi svolti in connessione con l'espletamento dell'incarico.

Art. 12 – Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto il Dirigente elegge il proprio domicilio presso la sede dell'EGATO n. 3 Lazio Centrale Rieti.

Art. 13 – Codice di comportamento e Codice disciplinare

Il Dirigente dichiara di ricevere, e con la firma del presente atto ne accusa ricevuta, copia del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, e del Codice disciplinare dei dipendenti del Comparto Regioni/Autonomie Locali.

Art. 14 – Tutela dei dati personali

L'EGATO 3 garantisce all'Ing. Sandro ORLANDO, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento in quanto derivante dal rapporto di lavoro, verrà svolto nel rispetto della G.D.P.R. 679/2016 e ss.mm.ii.

Art. 15 – Bollo e registrazione

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo n. 25 della Tabella – allegato B – al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 16 – Foro competente

Le controversie afferenti al rapporto di lavoro sono disciplinate dagli strumenti di gestione del contenzioso nel tempo previsti dall'ordinamento e dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Le eventuali controversie tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, sono devolute al Foro di Rieti.

Letto, confermato e sottoscritto in Rieti alla data del 16 maggio 2022

Il Dirigente
Ing. Sandro ORLANDO



Presidente della Provincia coordinatore EGATO n. 3 Rieti
Mariano CALISSE

